

N. 00654/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2014, proposto da:
Società Onoranze Funebri La Pace Eterna S.r.l., rappresentata e
difesa dall'avv. Emanuela Rizzi, con domicilio eletto presso la
medesima in Napoli, viale A. Gramsci N. 19;

contro

Comune di Afragola in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e
difeso dall'avv. Rosa Balsamo, con domicilio eletto presso Rosa
Balsamo in Afragola, piazza Municipio, 1 c/o Avv. Comun.;

per l'annullamento

del provvedimento adottato dal comune di Afragola - settore polizia
locale e attività produttive, prot. n.248 del 3 gennaio 2014, notificato
il 4 gennaio 2014 e recante l'ordine di interdizione definitiva

dell'attività di impresa funebre e revoca di titoli amministrativi con chiusura dei locali di esercizio nel termine di cinque giorni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Afragola in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che parte ricorrente invoca a sostegno dell'impugnata revoca e ordine di cessazione dell'attività di impresa funebre la s.c.i.a. del'1.2.2013;

- Considerato che per il Collegio è fortemente dubbia la validità e l'efficacia della predetta s.c.i.a. tenuto conto che l'istituto semplificativo de quo potrebbe ritenersi escluso in subiecta materia, trattandosi di provvedimenti rilasciati da amministrazioni in concreto preposte alla tutela della pubblica sicurezza e della sanità pubblica;

- rammentato al riguardo che la Sezione si è già pronunciata nei tratteggiati sensi, avendo affermato che "i principi in materia di silenzio-assenso desumibili dall'art. 19, l. n. 241 del 1990, come modificato dall'art. 3 comma 6 ter d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n.

80 del 2005, escludono la possibilità del formarsi di un provvedimento tacito di accoglimento nell'ipotesi di procedimenti che involgono la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità (T.A.R. Campania - Napoli (Campania) sez. III , 30/04/2009 n. 2251)”, in linea del resto con quanto la giurisprudenza precisa in termini generali in materia di silenzio – assenso, chiarendo che “L’art. 20, comma 4, della l. n. 241 del 1990 stabilisce che la disciplina sul silenzio-assenso non si applica agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità” (T.A.R. Veneto, Sez. III, 18/06/2008, n. 1799);

- atteso che coerentemente con la delineata estraneità delle autorizzazioni a svolgere il servizio di onoranze funebri al modulo della s.c.i.a., la stessa Legge Reg. Campania 25.7.2013 n. 7, all’art. 1, comma 3 dell’Allegato “A” ha mantenuto nel regime dell’autorizzazione l’attività di cui trattasi;

- rilevato, oltretutto, che la ricorrente non ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1553/2012, ritualmente notificata, con cui la deducente è stata cancellata dal registro comunale appositamente vigente per l’esercizio delle attività di pompe funebri;

- considerato che non vengono dalla ricorrente dedotte specifiche censure e concreti elementi di prova in ordine all’altra ragione giustificatrice dell’impugnato provvedimento, ovvero sia la contestata mancanza di rimessa per carri funebri munita dei requisiti igienico –

sanitari prescritti dall'art. 21, D.P.R. n. 285/200 e alla rilevata carenza agli atti di idonea certificazione della competente ASL;

- reputato conclusivamente il ricorso infondato e come tale da respingere onerando la parte soccombente delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a pagare al Comune di Afragola le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)